



Comune di tarvisio

Provincia di udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018 , il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zanette Renzo	Sindaco	Presente
Cimenti Igino	Vice Sindaco	Presente
Lagger Barbara	Assessore	Presente
Zamolo Mauro	Assessore	Presente
Petterin Antonio	Assessore	Presente
Concina Egon	Consigliere	Presente
Piussi Jessica Lidia	Consigliere	Presente
Molinari Paolo	Consigliere	Presente
Taddio Raffaella	Consigliere	Presente
Mazzolini Sabina	Consigliere	Assente
Fontana Franco	Consigliere	Presente
Floeanini Stefano	Consigliere	Presente
Müller Sandra	Consigliere	Presente
Treu Alessandra	Consigliere	Presente
Baritussio Franco	Consigliere	Presente
Ronsini Isabella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dr. Doriguzzi Evaristo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Zanette Renzo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 1 comma 26 della Legge n° 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità), così come modificato dall'art. 1 comma 37 della Legge N° 205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018) in materia di blocco, anche per il 2018, del potere agli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 –

721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Tarvisio, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 13 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n° 16 del 27/05/2014 che prevede l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto all' art. 15 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n°16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del medesimo Regolamento sull'Imposta Comunale Unica sopracitato che al comma 2 sancisce la possibilità di diversificare le aliquote con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Tarvisio;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso fatta salva l'esenzione di cui all'art. 9bis del d.l.47/2014;

VISTA la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

VISTO il comma 81 dell'art. 10 della L.R. 45/2017 (Legge di stabilità 2018) che così recita:

"81. La Regione assicura al bilancio statale, regionale e comunale le quote di maggior e minor gettito IMU, ai sensi della legislazione vigente e delle intese o accordi tra Stato e Regione."

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2017;

[--__DdeLink__0_932774352--]CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il TUEL 267/2000 e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO : dà lettura dell'allegata relazione.

BARITUSSIO: condivido i criteri seguiti per l'applicazione dell'imposta e pertanto il mio voto sarà favorevole. Chiedo se vi siano scostamenti sostanziali delle aliquote e detrazioni rispetto agli anni precedenti.

SINDACO: le aliquote e detrazioni rimangono inalterate rispetto agli anni precedenti.

FLOREANINI: condivido le percentuali proposte, che sono uguali a quelle degli anni precedenti. Chiedo maggior controllo per i proprietari delle seconde case. Bisogna cercare di dare una piccola scossa al mercato dell'edilizia cercando di far pagare tutti quanti e conseguentemente abbassare l'IMU. Il mio voto sarà contrario proprio per i controlli insufficienti fatti nei confronti delle seconde case.

TREU: volevo evidenziare le diseguaglianze sociali con riferimento all'IMU che è la stessa per le seconde case situate a Cave del Predil e quelle situate a Camporosso.

SINDACO: non è possibile differenziare l'IMU come richiesto dal consigliere Treu. Con riferimento a quanto detto da Floreanini, voglio precisare che ad ogni cambio di residenza, e poi anche periodicamente, vengono fatti i controlli per le seconde case. Ciò che si poteva fare, limitatamente alla disponibilità di tempo della Polizia Municipale, è stato fatto.

FONTANA: qual è l'introito riferibile all'IMU delle seconde case?

SINDACO: Euro 2.000.000,00.= circa.

FONTANA: dobbiamo intendere come considerare le seconde case, se queste costituiscono una parte importante dell'economia del nostro comune o no. Guardiamo all'esempio di quanto sta avvenendo nel Trentino. Negli ultimi vent'anni sono stati chiusi 16 alberghi della nostra valle. Bisogna capire cosa conviene fare per le seconde case, se ritenerle parte importante dello sviluppo del turismo o meno e cercare di invogliare l'acquisto di immobili a Tarvisio.

Con votazione palese: 15 favorevoli, 1 contrario (Floreanini)

D E L I B E R A

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018 :

??ALIQUOTA ORDINARIA

1,06 PER CENTO

???Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

0,4 PER CENTO

??ALIQUTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI

0,5 PER CENTO

??ALIQUTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986 CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D

0,55 PER CENTO

???ALIQUTA RIDOTTA DA APPLICARSI AD UN' UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONI CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO FATTA SALVA L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 9BIS DEL D.L.47/2014.

0,46 PER CENTO

- Di dare atto che **NON** viene esercitata la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e pertanto sugli stessi verrà applicata l'aliquota dello **0,76 per cento** (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);
- Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.=
- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018
- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con successiva votazione espressa in forma palese:

15 favorevoli, 1 contrario (Floreanini)

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 20 marzo 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 20 marzo 2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Doriguzzi Evaristo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 30/03/2018 al 13/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tarvisio, li 30/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 26/03/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FACCHINI DONATELLA

CODICE FISCALE: FCCDTL60B59L483U

DATA FIRMA: 30/03/2018 14:01:02

IMPRONTA: 0CD55AC04DE8E62717F19946C2D6839A6AAE7C530739270685672968F9500347
6AAE7C530739270685672968F9500347BB3AE17B584970100BECC3442E7622EE
BB3AE17B584970100BECC3442E7622EE1DDD26FDDD6E84FF084462AD215A2A18
1DDD26FDDD6E84FF084462AD215A2A18EDB99FF4ED42391C72D2D1C3A585EBBF